

Sent. n. 38/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78534 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Ennio Maria Carrozzini.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato
servizio nella Polizia di Stato e che l'INPS ha
applicato l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n.
1092/1973 per il personale civile anziché quella più

favorevole chiesta dal ricorrente del 44% prevista

dall'art. 54 per il personale militare.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e,

per l'effetto, l'applicazione, in favore del

ricorrente, dell'aliquota pari al 44% sulla quota

retributiva della pensione, con condanna dell'INPS al

pagamento delle somme dovute e non percepite,

maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria

fino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese

e competenze; in via istruttoria ha chiesto la nomina

del ctu.

Con successiva memoria il ricorrente ha precisato la

domanda chiedendo l'applicazione dell'aliquota

riconosciuta dall'art. 1, comma 101, legge n.234 del

2021 e in subordine il riconoscimento della suddetta

aliquota del 2,44% annuo a partire dal 1/01/2022.

Con ulteriore memoria ha insistito per l'applicazione

dell'aliquota riconosciuta dall'art. 1, comma 101,

legge n.234 del 2021.

All'udienza del 24/01/2024, con l'assistenza del

segretario Paola Venanzini, assenti le parti, al

termine della camera di consiglio è stata data lettura

del dispositivo, trasmesso al segretario per gli

adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del resistente INPS.

Nel merito, la fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico a favore del personale che ha prestato servizio nella Polizia di Stato.

Al riguardo occorre rilevare che l'art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1 e 2, così dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo".

Con la sentenza n. 1/2021 le Sezioni riunite hanno formulato i seguenti principi di diritto:

"La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto

dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'aliquota del 44 per cento di cui all'art. 54 non si applichi al personale militare che abbia lasciato il servizio con più di venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni.

Con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno, poi, formulato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con

applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

In tal ottica, tenendo conto della normativa di cui alla legge n. 335/1995 ma anche del suddetto art. 54, hanno rilevato che rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995 e, quindi, ne consegue che per la determinazione dell'aliquota del personale militare che rientra nel sistema misto occorre tener conto del 44 per cento di cui all'art. 54 diviso 17 anni, e tale operazione conduce al calcolo dell'aliquota nella misura annua del 2,445 annuo, che viene arrotondata in 2,44.

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d'appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell'impugnazione qualora non condivida il principio di diritto (art. 117 c.g.c.).

La prevalente giurisprudenza contabile ha escluso che l'art. 54 possa trovare applicazione anche al personale che ha prestato servizio nella Polizia di Stato.

L'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha, però,

così disposto: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

La suddetta norma è stata interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali d’Appello come applicabile anche ai soggetti già in pensione antecedentemente alla sua entrata in vigore, ma con decorrenza economica al 1/01/2022 (Corte conti, Sez. II Giuris. d’Appello, sent. n. 33/2022, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c.; in termini anche Sez. I, sent. n. 134/2022).

Con memoria depositata successivamente alle citate sentenze e al richiamato intervento normativo, il ricorrente ha precisato la domanda chiedendo di

riliquidare il trattamento pensionistico applicando la percentuale individuata dalla suddetta legge e in via ulteriormente subordinata a partire dal 1/01/2022.

Sul punto, si rileva che si tratta di una emendatio libelli, come chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale è ammessa la modifica della domanda anche relativamente al petitum e/o alla causa petendi se la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. Sez. Un., Sent. n. 22404/2018).

Pertanto, in conformità all'orientamento consolidato della richiamata giurisprudenza d'appello, il ricorso va parzialmente accolto, riconoscendo al ricorrente la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva con effetto, quanto agli arretrati, dal 1/01/2022.

Con riferimento agli oneri accessori sugli arretrati spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento,

secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui
alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto
dell'esistenza di diversi orientamenti
giurisprudenziali, delle recenti pronunce delle
Sezioni riunite e del richiamato intervento
legislativo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'INPS;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
dichiara il diritto del ricorrente alla
riliquidazione della pensione in godimento con
applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo
sulla quota retributiva; sui maggiori ratei di
pensione conseguentemente dovuti a partire dal
1/01/2022, spettano gli interessi nella misura legale
e la rivalutazione monetaria (quest'ultima
limitatamente all'importo eventualmente eccedente
quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla
data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- compensa le competenze legali.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24
gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA